

L'USURA DOPO LE SENTENZE DELLE SS.UU.

L'usura civile e l'usura penale: il difficile coordinamento dei termini prescrizionali

La sovrapposizione tra illecito civile e fattispecie penale

Cass., Sezioni Unite Civili, 19 ottobre 2017, n. 24675:

«Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p.»;

«Non ha perciò fondamento la tesi che cerca di limitare l'efficacia della norma di interpretazione autentica alla sola sanzione penale e alla sanzione civile della gratuità del mutuo, perché **in tanto è configurabile un illecito civile, in quanto sia configurabile la violazione dell'art. 644 c.p.**, come interpretato dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1».

Articolo n. 2947 c.c.
**La prescrizione del diritto al risarcimento
del danno**

[I]. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043 ss.].

[II]. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

[III]. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 ss. c.p.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [576 c.p.p.].

La pena prevista per il delitto di usura

[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Circostanze aggravanti ad effetto speciale **previste per il delitto di usura**

[V]. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale.

La disciplina della prescrizione del reato **(art. 157 c.p.)**

[I]. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge [...];

[II]. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

[III]. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

L'ulteriore aumento di pena facoltativo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale

[III]. [...] Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

[IV]. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Cass., Sezione Seconda Penale, 10.05.2012, n. 31065:

«Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma 4, c.p. per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63, comma 4, c.p., nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.»

La situazione precedente l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251

Pena massima prevista per il delitti di usura: anni 6 di reclusione;

termine di prescrizione di anni 10 per i delitti puniti con la pena non inferiore a 5 anni e di 15 anni per i delitti puniti con la pena non inferiore a 10 anni;

rilevanza, ai fini della prescrizione, del giudizio di comparazione tra le circostanze di cui all'art. 69 c.p.

Decorrenza della prescrizione del delitto di usura (art. 644 ter c.p.)

[I]. La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

Cass., Sezione II Penale, 06.03.2018, n. 11839:

«In tema di usura, la riscossione che ai sensi dell'art. 644 ter cod. pen. costituisce il momento ultimo dal quale decorre la prescrizione del reato deve essere intesa riferita al momento del pagamento da parte del debitore di tutto o parte del capitale o degli interessi usurari, ovvero della rinnovazione dei titoli o della realizzazione del credito in sede esecutiva o il ricorso a procedure esecutive che determinano un vincolo, anche parziale, sul patrimonio del debitore».

L'accertamento incidentale, da parte del Giudice civile, della fattispecie di reato

Cass., Sezione III Civile, 31.01.2018, n. 2350:

«Qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, "incidenter tantum", con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

La necessaria valutazione dell'elemento soggettivo del reato

Cass., Sezione II Penale, 19.02.2010, n. 12028:

«In tema di usura, la minima entità dei superamenti del tasso soglia rispetto alle cifre movimentate nei conti, la episodicità dei superamenti stessi nel corso di rapporti bancari analizzati per un lungo lasso temporale (nella specie, sei anni), la presenza di normativa secondaria di settore, solo successivamente rivisitata dalla Banca d'Italia, la certezza rappresentata dalla controprova che, in applicazione della contraddittoria normativa secondaria di settore, non vi sono stati superamenti, costituiscono indici fattuali che **depongono per l'insussistenza dell'elemento psicologico**, non potendosi, in loro presenza, ragionevolmente ritenere la sussistenza della consapevolezza e volontà di porre in essere una condotta usuraria»;

Cass., Sezione II Penale, 23.11.2011, n. 46669:

«va riconosciuta la pretesa buona fede nei confronti degli organi apicali delle banche, in forza delle circolari della Banca d'Italia e dei Decreti ministeriali dell'epoca che non comprendevano la CMS nel calcolo del tasso soglia usurario e da una consolidata giurisprudenza di merito, previgente ai fatti di causa, che escludeva nell'atteggiamento delle banche alcuna ipotesi di reato, assolvendo gli operatori bancari a ogni livello o non ravvisando gli estremi per iniziare l'azione penale. In particolare la circolare della Banca d'Italia del 30.9.1996, aggiornata al dicembre 2002 e in vigore fino al secondo trimestre 2009 (trattamento degli oneri e delle spese), prevede, tra l'altro, al punto C5, che la commissione di massimo scoperto non entrava nel calcolo del TEG, venendo rilevata separatamente, espressa in termini percentuali».

G.i.p. Milano, 05.05.2018:

«...in ogni caso, quand'anche si ritenesse di includere la commissione di massimo scoperto nella determinazione dei tassi soglia nel periodo in cui ciò è avvenuto, comunque sarebbe **impossibile dimostrare la sussistenza del dolo del reato di usura** in capo a dirigenti e funzionari dell'istituto credito, obbligati ad adeguarsi alla normativa imposta dall'istituto di vigilanza...»

Grazie dell'attenzione